



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo.

*Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

**Repertorio atti n. 310 del 24 gennaio 2008**

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2008:

VISTI gli articoli 117, primo e quinto comma, e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse Comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali";

VISTA la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";

VISTO l'articolo 1, commi 1213-1216 e 1218-1222, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

CONSIDERATA l'opportunità di definire procedure concordate di attuazione degli obblighi comunitari, anche al fine di assicurare il tempestivo recepimento della normativa comunitaria da parte della Repubblica italiana, sia a livello nazionale che regionale, e di evitare l'instaurarsi di procedure d'infrazione;

CONSIDERATA l'opportunità di individuare, in coerenza con il principio della leale collaborazione, gli adempimenti spettanti ai diversi livelli di governo la cui adozione sia necessaria per evitare sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

CONSIDERATA l'opportunità di stabilire le procedure e le modalità per rendere maggiormente tempestiva e completa l'informazione nei confronti delle Regioni e delle Province autonome e per garantire la loro collaborazione con il Governo, prevedendo, a fronte dei maggiori poteri e responsabilità che la Costituzione attribuisce a Regioni e Province autonome, forme di coinvolgimento effettivo delle stesse nelle diverse fasi della procedura, ivi compresa la fase pre-contenziosa e contenziosa, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia per violazione di obblighi comunitari imputabili alle Regioni e alle Province autonome;

Sm  
die.





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RITENUTA la necessità di condividere l'accordo con le Province, i Comuni e le Comunità montane, essendo anch'essi destinatari degli stessi obblighi comunitari;

CONSIDERATO che, a seguito di alcune riunioni, a livello tecnico, è stata definita, in data 23 gennaio 2008, la versione finale dell'accordo in parola che, pervenuta dall'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle politiche europee, è stata inviata, in pari data, alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, è stato condivisa una riformulazione, maggiormente chiara, dell'articolo 5, comma 5, dell'accordo stesso che si riferisce ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di determinazione degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa;

ACQUISITO, quindi, nella odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo e le Regioni e Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane nei seguenti termini:

Art. 1

1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano alla piena e leale collaborazione per il tempestivo adeguamento dei rispettivi ordinamenti agli obblighi comunitari.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Governo, nell'ambito della predisposizione della legge comunitaria, promuove il coordinamento con le Regioni e Province autonome, anche su richiesta delle medesime, per individuare le direttive o altri atti comunitari incidenti in materie di competenza statale e regionale.

Art. 2

1. Il Governo, le Regioni e le Province Autonome si impegnano ad adottare tutte le misure e gli adempimenti necessari per uniformarsi al diritto comunitario.
2. Il Governo si impegna a garantire alle Regioni e alle Province autonome una informazione tempestiva e completa ogni qualvolta la Commissione europea avvii una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per fattispecie che coinvolgano le Regioni o le Province autonome in materie di loro competenza ovvero semplicemente richieda notizie in merito ad una questione che riguardi le medesime. Detta informazione è assicurata lungo tutto lo svolgimento della procedura d'infrazione.

1/10  
4/10





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

3. L'informazione avviene attraverso l'invio alle Regioni e alle Province autonome interessate dei documenti ufficiali trasmessi dalla Commissione europea o di ogni altra comunicazione da essa pervenuta, nonché dei documenti ufficiali trasmessi dal Governo alla Commissione europea. Il Governo, con le stesse modalità, comunica le informazioni relative ad ogni mutamento di fase della procedura di infrazione, anche a seguito di ricorso alla Corte di giustizia.

Art. 3

1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a comunicare al Governo, con la massima sollecitudine e completezza, gli elementi di informazione richiesti dalla Commissione europea.
2. Le informazioni a disposizione delle Regioni e delle Province autonome sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie (in avanti "Dipartimento") e all'amministrazione statale competente per settore, indicata dal Dipartimento stesso, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione europea per la trasmissione della risposta, o nel minor termine che sia congruo, in relazione allo stato e alla complessità della procedura, per garantire alle Regioni e alle Province autonome un'adeguata valutazione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione europea.
3. Il Governo si impegna a richiedere la proroga dei termini di risposta fissati dalla Commissione europea, qualora la Regione o la Provincia autonoma interessata ne faccia richiesta al Dipartimento, adducendo giustificati motivi.
4. Ove necessario, particolarmente in caso di valutazione divergente del Governo sugli elementi di risposta trasmessi dalle Regioni o Province autonome o comunque su richiesta di queste ultime, il Governo convoca, per il tramite del Dipartimento, le medesime Regioni e le Province autonome, congiuntamente alle altre amministrazioni interessate e in particolare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali, per una sollecita definizione delle posizioni da sostenere e delle azioni ritenute opportune per la risoluzione della singola procedura d'infrazione, che tenga conto delle rispettive competenze in relazione al comportamento oggetto della procedura di infrazione.
5. Le Regioni e le Province autonome partecipano, previa riunione di coordinamento con il Dipartimento e con l'amministrazione statale di settore, alle riunioni con i rappresentanti della Commissione europea, operando attivamente per la risoluzione del pre-contenzioso comunitario. La convocazione di tali riunioni può essere richiesta dalle Regioni o dalle Province autonome. A fronte della richiesta, il Governo s'impegna a promuoverne la convocazione.
6. Laddove una procedura d'infrazione riguardi più Regioni e Province autonome, possono essere concordate tra di esse e il Dipartimento le opportune forme di partecipazione alle riunioni di cui al precedente comma, che assicurino in ogni modo la rappresentanza delle relative posizioni.

*LC.*





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Art. 4

1. Le Regioni e le Province autonome e il Governo si impegnano alla piena e leale collaborazione in tutte le fasi delle procedure di infrazione e al rispetto delle formalità di trasmissione degli atti e di comunicazione previste tra lo Stato e la Commissione europea.
2. Nei casi in cui sia proposto ricorso alla Corte di giustizia, ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito "Trattato CE"), per violazioni del diritto comunitario, le Regioni e le Province autonome interessate, così come le altre amministrazioni competenti, collaborano con il Ministero degli Affari esteri nell'impostazione della strategia difensiva, fornendo gli elementi di propria competenza utili alla predisposizione degli atti difensivi da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato e partecipano alle eventuali riunioni di coordinamento a tal fine convocate anche su richiesta delle medesime Regioni e Province Autonome.

Art. 5

1. A seguito di una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee che accerti, ex articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE, la violazione da parte della Repubblica italiana di obblighi comunitari in conseguenza di fattispecie che coinvolgano una o più Regioni o Province autonome in materie di loro competenza, il Dipartimento e il Ministero degli Affari esteri, d'intesa tra loro, provvedono a darne comunicazione immediata alla Regione o alla Provincia autonoma interessate, richiedendo quali misure esse abbiano adottato o intendano adottare per porre rimedio alla violazione e, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 4, convocano una riunione per definire le azioni necessarie all'adempimento della sentenza della Corte di Giustizia.
2. In caso di avvio della procedura ex articolo 228, paragrafo 2, del Trattato CE, il Dipartimento e il Ministero degli Affari esteri, d'intesa tra loro, provvedono a darne comunicazione immediata alla Regione o alla Provincia autonoma e convocano una riunione secondo quanto disposto nel comma precedente.
3. Le Regioni e le Province autonome partecipano, previa riunione di coordinamento con il Dipartimento, il Ministero degli Affari Esteri e con l'amministrazione statale di settore, alle riunioni con i rappresentanti della Commissione europea, operando attivamente per la risoluzione del contenzioso comunitario. La convocazione di tali riunioni può essere richiesta dalle Regioni o dalle Province autonome. A fronte della richiesta, il Governo s'impegna a promuoverne la convocazione.
4. In caso di soccombenza della Repubblica italiana nel giudizio instaurato, l'imputazione degli oneri finanziari derivanti dalla sentenza della Corte di giustizia nei confronti dei soggetti obbligati individuati dall'articolo 1, commi 1213-1216 e 1218-1222 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel quadro delle procedure previste dalle medesime disposizioni.

LC





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. I decreti di cui all'articolo 1, comma 1219, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, oggetto dell'intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1220, della stessa legge, devono tenere conto delle responsabilità nella mancata esecuzione della sentenza di condanna ex articolo 228, paragrafo 1, del Trattato CE, che saranno definite sulla base di criteri da concordare.

Art. 6

1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano al rispetto delle procedure previste nel presente accordo, all'attuazione immediata ed integrale degli atti necessari alla definizione delle procedure di infrazione per comportamenti ad essi stessi riferibili, alla piena e leale collaborazione con il Governo in tutte le fasi delle procedure di infrazione e al rispetto delle formalità di trasmissione degli atti e di comunicazione previste tra lo Stato e la Commissione europea.
2. Il Governo garantisce alle singole Province, ai Comuni e alle Comunità montane un'informazione completa e tempestiva, secondo le disposizioni previste nell'articolo 2.
3. Alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane si applicano le procedure previste dal presente accordo.

Il Segretario  
Avv. Giuseppe Busia

Il Presidente  
On.le Prof. Linda Lanzillotta

